

**Settore Appalti****Area Acquisizione lavori pubblici****DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA**

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL SEGUENTE PROGETTO 08IR001/MT – CUP F12B22000320001 T. TRESINARO - REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE E A VALLE DEL RIO DELLE VIOLE, COMUNI DI SCANDIANO, CASTELLARANO, VIANO (RE) – CIG A03E8F00C3.

Sommario.....	1
0.1 PREMESSE .....	2
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER .....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	4
1.3 IDENTIFICAZIONE .....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA .....	5
2.2 CHIARIMENTI .....	6
2.3 COMUNICAZIONI .....	6
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	6
3.1 DURATA.....	8
3.2 REVISIONE PREZZI.....	8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	8
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA .....	10
5.1 PROFESSIONISTI SINGOLI O ASSOCIATI .....	11
5.2 SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI .....	11
5.3 SOCIETÀ DI INGEGNERIA .....	11
5.4 ALTRI SOGGETTI ABILITATI IN FORZA DEL DIRITTO NAZIONALE A OFFRIRE SUL MERCATO SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA .....	12
5.5. REQUISITI DEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE .....	13
5.6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI .....	13
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE .....	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA .....	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE.....	16
6.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA .....	18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	18
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	19
8. AVVALIMENTO .....	20
9. SUBAPPALTO.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	22

11. DOCUMENTO PASSOE .....	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA...	23
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	25
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	26
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 .....	29
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	29
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	30
16. OFFERTA TECNICA.....	31
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	32
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	33
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	37
18. OFFERTA ECONOMICA.....	39
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	39
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	40
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE .....	40
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
25. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE .....	44
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	44
27. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	45
28. ACCESSO AGLI ATTI .....	45
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	45
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45

## 0.1 PREMESSE

Con determinazione n. 4239 del 18/12/2023, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito del seguente progetto 08ir001/mt – CUP F12B22000320001 Tresinaro - realizzazione di casse di espansione a monte e a valle del rio delle viole, comuni di Scandiano, Castellarano, Viano (RE) – CIG A03E8F00C3.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica “Sistema per gli acquisiti telematici dell’Emilia-Romagna” (in seguito SATER) accessibile all’indirizzo:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale l'elemento relativo al costo costituisce un prezzo fisso e gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, ex art.108 commi 2, lett. b) e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e giusto quanto previsto dalla legge n. 49/2023.

Luogo di svolgimento del lavoro: NUTS ITH53

CIG A03E8F00C3 - CUP F12B22000320001

CPV: da 71200000-0 a 71541000-2

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Federica Pellegrini, mail: [federica.pellegrini@regione.emilia-romagna.it](mailto:federica.pellegrini@regione.emilia-romagna.it)

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Elisa Botta, mail: [elisa.botta@regione.emilia-romagna.it](mailto:elisa.botta@regione.emilia-romagna.it)

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute, per quanto applicabili alla tipologia di opere, nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia – Romagna (di seguito anche solo Agenzia) non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Agenzia può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Agenzia si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato descrittivo e prestazionale
- Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)
- Allegato 1 – DGUE (operatore economico - strutturato sulla piattaforma SATER)
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Schema dichiarazioni concordato preventivo
- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 5 – Schema di Contratto

La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi e avvisi altri enti", sul sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER>

Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet [http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV\\_Bandi-Progetti/content/](http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/) nella cartella: **PROGETTO\_2023\_84\_RE\_08IR001/MT.zip**

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 16:00 del giorno 19/01/2024** attraverso la sezione della Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER nella sezione "Chiarimenti" della gara in oggetto consultabile tramite il sito web: [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search\\_bandi\\_form](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma SATER e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo indicato dal concorrente in fase di registrazione.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Contratto finanziato con le risorse per la realizzazione dell'intervento "08IR001/MT – CUP F12B22000320001 – T. Tresinaro – Realizzazione di casse di

espansione a monte e a valle del Rio delle Viole, comuni di Scandiano, Castellarano, Viano (RE), importo finanziato complessivo, comprensivo anche dell'importo dei lavori euro 21.782.762,99.

Le stesse trovano copertura sulla contabilità speciale n. 5578 intestata al Presidente della Regione Emilia - Romagna in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. L'incarico ha ad oggetto le **“Prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per l'aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, già approvata in linea tecnica con determinazione n. 1469 del 03/05/2022, ed esecutiva, del sistema di casse di espansione del Tresinaro a monte e valle del Rio delle Viole”**, previste dalla pianificazione di bacino di cui alla variante al PAI approvata con il Decreto Segretariale n. 49 del Segretario Generale dell'AdBPO in data 13 aprile 2022. Per i dettagli delle prestazioni oggetto dell'appalto si rimanda all'Art. VI del Capitolato prestazionale.

Le disposizioni organizzative e operative per l'attuazione dei predetti interventi sono disciplinate dal decreto del Commissario del 16/07/2019 n. 4 ad oggetto “Disposizioni organizzative e operative per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sugli stanziamenti della contabilità speciale n. 5578, nonché per le attività previste per i progetti assegnatari del Fondo progettazione, istituito dall'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

L'appalto è costituito da un unico lotto: questa Stazione Appaltante non ha ritenuto economicamente e tecnicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio tecnico ed economico per la stazione appaltante e una non ammissibile regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della necessaria gestione coordinata e unitaria degli aspetti multidisciplinari che lo caratterizzano.

Ai sensi degli art. 71 e 108 commi 2 lett. b) e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e giusto quanto previsto dalla legge n. 49/2023, questa Stazione Appaltante ha determinato di concludere un Appalto mediante procedura aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale l'elemento relativo al costo costituisce un prezzo fisso e gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. Oggetto dell'appalto sono i “Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito del seguente progetto 08IR001/MT – CUP F12B22000320001 Tresinaro - realizzazione di casse di espansione a monte e a valle del rio delle viole, comuni di Scandiano, Castellarano, Viano (RE) – CIG A03E8F00C3” il cui quadro economico, specifico per la procedura di affidamento dei servizi di progettazione di cui al presente disciplinare, è il seguente:

A.1	IMPORTO SERVIZI	572.743,66 €
<b>A</b>	<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>572.743,66 €</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	oneri previdenziali su A (4%)	22.909,75 €
B.2	per IVA 22% su A+B.1	131.043,75 €

B.3	contributo ANAC	410,00 €
B.5	spese per pubblicità	7.965,00 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A</b>	
	<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>162.328,50 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>735.072,15 €</b>

### 3.1 DURATA

La durata dei servizi di cui al presente appalto è di **270 (duecentosettanta)** giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di avvio dei servizi, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe, anche in dipendenza dello svolgimento dell'iter autorizzativo o in relazione alle necessità che dovessero sorgere relativamente alle attività di verifica e validazione della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del Codice. Si rimanda all'art. IV del Capitolato Speciale d'Appalto.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 60 del Codice; qualora il costo del servizio subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orari. Si rimanda all'art. VIII del Capitolato Speciale d'Appalto.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il Contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicate le medesime condizioni originariamente previste dal Contratto. In tal caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nell'Allegato II.12 PARTE V del D.Lgs. 36/2023 *Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura* e dalle successive disposizioni del presente disciplinare.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) i professionisti singoli, associati od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo (quali i consorzi, i GEIE, ecc.);
- b) le società tra professionisti;
- c) le società di ingegneria;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali,

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né sulla formulazione dell'offerta, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 66 comma 1, lettera g) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli Operatori Economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii., l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

## 5.1 PROFESSIONISTI SINGOLI O ASSOCIATI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i professionisti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del presente bando di gara;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

## 5.2 SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, le società di professionisti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) fornire l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  - i soci;
  - gli amministratori;
  - i dipendenti;
  - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
  - indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

## 5.3 SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, le società di ingegneria devono possedere i seguenti requisiti:

- a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
  - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- b) fornire l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- i soci;
  - gli amministratori;
  - i dipendenti;
  - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
  - indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi.

#### **5.4 ALTRI SOGGETTI ABILITATI IN FORZA DEL DIRITTO NAZIONALE A OFFRIRE SUL MERCATO SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura devono possedere i seguenti requisiti:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) fornire organigramma aggiornato comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
- legale rappresentante;
  - amministratori;
  - soci, soci fondatori, associati;
  - dipendenti;
  - consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al presente punto 5.4 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al di cui al presente punto 5.4 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

#### **5.5. REQUISITI DEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE**

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

#### **5.6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di:

- a) almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
  - un libero professionista singolo o associato;
  - con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
  - con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 (paragrafo 5.4 del presente disciplinare) devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'Allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

## 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

L'operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara deve possedere:

- a) l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) i requisiti di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 e All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 (PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura), come prescritti ai paragrafi 5, 6.2 e 6.3.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

L'operatore economico che partecipi alla presente procedura di gara deve possedere un **fatturato globale maturato nel triennio precedente** a quello di indizione della procedura per un importo non inferiore al corrispettivo stimato a base d'asta pari a € 570.000,00.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, secondo periodo del Codice, il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Al fine di consentire alla Stazione appaltante la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, gli Operatori economici dovranno provvedere a caricare la relativa documentazione sul FVOE.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara deve aver eseguito negli ultimi cinque anni "servizi analoghi" a quelli oggetto della presente procedura, ossia servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Tabella 1

C A T E G O R I E I D	I M P O R T O L A V O R I €
D.02	12.586.000,00
S.05	3.146.500,00

#### Precisazioni sulla comprova del requisito

Per la comprova del requisito di cui al presente paragrafo si precisa quanto segue:

- per "servizi analoghi" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori, effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello, ivi compresi gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentabile mediante la produzione di documenti afferenti il conferimento dell'incarico (es. fatture di pagamento, certificato di ultimazione delle prestazioni). Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per privati oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;

- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del quinquennio di riferimento sono altresì ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento. Per le prestazioni in corso sarà necessario produrre documentazione a comprova della corretta esecuzione delle prestazioni svolte sino a quel momento;
- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

Per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite nella tabella 1, la comprova deve indicare:

- l'individuazione del committente;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente;
- la tipologia del servizio o dei servizi svolti;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento;
- l'importo dei lavori, individuato nei seguenti modi:
  1. quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
  2. quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
  3. quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
  4. quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
  5. se non ricorrono i casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso per lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici purché si dimostri che siano finalizzati all'ottenimento di un atto di assenso o di recepimento;
- l'Operatore Economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore Economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore Economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;

- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'Operatore Economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l'Offerente;

Se il servizio apportato come requisito è stato svolto dall'Operatore Economico Offerente in Forma aggregata con Operatori Economici diversi da quelli aggregati nella presente gara, deve essere dichiarata la quota di incidenza pertinente attribuita all'Operatore Economico Offerente; solo tale parte può essere considerata ai fini del requisito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti (elenco non esaustivo):

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

La comprova dei requisiti è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o attraverso verifiche presso gli organismi di competenza.

In caso di mancata messa a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **6.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA**

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice il possesso dei requisiti di ordine speciale non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

#### **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Gli Operatori Economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti dell'All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 di cui al punto 6.1) devono essere posseduti da ciascun Operatore Economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da: - ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE; - ciascuno degli Operatori Economici (società o consorzi) aderenti al Contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3) devono essere posseduti dai soggetti raggruppati nel suo complesso.

## 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono, inoltre, possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nel presente paragrafo. Sulla base di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa (Art. X), devono essere rispettati, in sede di presentazione dell'offerta, i requisiti minimi sottoindicati, in particolare garantendo il gruppo di lavoro (da intendersi minimo) composto nelle modalità di seguito descritte:

minimo di n. 7 (sette) unità di personale, con le professionalità come descritto nella tabella che segue:

Progressivo	Figura richiesta	Titolo di studio richiesto
1	Esperto in idrologia e idraulica in ambito fluviale e applicazioni modellistiche relative	Laurea* in ingegneria civile o per l'ambiente e il territorio
2	Esperto in costruzioni idrauliche in ambito fluviale	Laurea* in ingegneria civile o per l'ambiente e il territorio
3	Esperto in strutture	Laurea* in ingegneria civile o edile
4	Esperto in geotecnica	Laurea* in ingegneria civile
5	Esperto in geologia applicata, idrogeologia e nella gestione delle terre e rocce da scavo	Laurea * in scienze geologiche
6	Archeologo	Archeologo di I fascia, ovvero in possesso di laurea specialistica o quadriennale v.o. più titolo di specializzazione/perfezionamento oppure dottorato

		di ricerca oppure master di II livello più 12 mesi (=252 giorni) di esperienza professionale o curriculare
7	Architetto	Laurea* in Architettura del paesaggio
8	Tecnico qualificato ed esperto in procedimenti e studi di impatto ambientale, piani di monitoraggio ambientali	Laurea*
9	Tecnico abilitato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi	Requisiti di cui all'art. 98 del Dlgs 81/2008 e smi
10	Tecnico esperto in espropri/occupazioni/servitù per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001 (comprese le stime delle indennità)	Diploma di geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria
11	Tecnico esperto in stime, computi metrici estimativi, redazione di elaborati grafici progettuali	Diploma di geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria

(\* ) laurea quinquennale/quadriennale o specialistica

I singoli professionisti dovranno essere iscritti all'Albo professionale di riferimento qualora presente.

Tra questi, l'appaltatore dovrà indicare, in sede di gara, un ingegnere, quale Responsabile incaricato del coordinamento e dell'integrazione delle singole prestazioni specialistiche. Il Responsabile designato avrà compiti di interfaccia con il RUP e le eventuali altre figure coinvolte nel progetto e nelle sue fasi autorizzative. Lo stesso sarà inoltre delegato, per conto dell'Aggiudicatario, alla firma degli elaborati progettuali.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di mancata messa a regime del FVOE a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

## 8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso

in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 la garanzia provvisoria non si applica all'appalto dei servizi oggetto della procedura di cui al presente disciplinare.

## 11. DOCUMENTO PASSOE

Il PASSOE è rilasciato dal sistema FVOE di cui alla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27/07/2022 (consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022>).

L'Operatore Economico che intende partecipare alla presente procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico) accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

In caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE, che deve essere presentato dall'Operatore Economico che partecipa alla gara.

In caso di accertata impossibilità tecnica a poter procedere col sistema il concorrente dovrà presentare i documenti complementari ritenuti necessari.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 621/2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023".

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>  
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

La presentazione dell'"attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC" può essere oggetto di soccorso istruttorio. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **16:00 del 05/02/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

I files da caricare nella Piattaforma SATER devono avere i seguenti formati: PDF, P7M.

#### 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

**A – Documentazione amministrativa**

**B – Offerta tecnica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione per la partecipazione alla gara è redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma e deve essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana e sottoscritta digitalmente.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Al fine di consentire la verifica dei presupposti per l'ammissibilità della rettifica, il concorrente deve specificare esclusivamente la/le parti da rettificare mediante l'indicazione di pagina/paragrafo/riga/testo.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE (Allegato 1- strutturato sulla piattaforma SATER);
- 2) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 1a);
- 3) Eventuale procura;
- 4) Schema dichiarazioni concordato preventivo (Allegato 2);
- 5) Patto di integrità (Allegato 3);

- 6) Attestazione pagamento imposta di bollo (Allegato 4);
- 7) PASSoe;
- 8) Documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 9) Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;
- 10) Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'“Allegato 1a – Domanda di partecipazione”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in

cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g)) del D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione e nelle altre dichiarazioni a corredo dell'offerta, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né sulla formulazione dell'offerta né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi, nel caso in cui l'Agenzia autorizzi, anche prima della stipula del contratto, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, a darne esecuzione;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato della Regione Emilia-Romagna reperibile al seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare le clausole contenute nel Patto di Integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta del 13 aprile 2022 n. 565;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle

Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

## **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019, utilizzando il modello Allegato 2 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento avente i contenuti minimi previsti dall'art.104 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 26 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023;
- 3) il PASSOE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

## 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Codice, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento costituito dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice del giovane professionista di cui all'art. 39 della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Codice, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Codice, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle;
  - (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione, n. iscrizione all'albo professionale e ruolo assunto all'interno del gruppo di lavoro) del giovane professionista di cui all'art. 39 comma 1 della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice e relativa posizione, ai sensi del comma 2 del medesimo Allegato.

### Per le aggregazioni di rete:

#### I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Codice, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle;
- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
- copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Codice, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle;
- III. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
    - copia del contratto di rete
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
    - dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Codice, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle;
  - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
    - copia del contratto di rete
    - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
      - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      - c) dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2 del Codice, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle.

## 16. OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **la relazione tecnica** per ciascun elemento qualitativo offerto
2. le schede dei servizi svolti relativamente al criterio C.

Le relazioni contengono le proposte del concorrente secondo i contenuti, le forme e le estensioni dettagliati al paragrafo 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del presente disciplinare, cui si rinvia.

Si precisa che le proposte migliorative non devono alterare l'impostazione progettuale.

La realizzazione delle proposte tecniche offerte dall'Aggiudicatario non dovrà comportare costi aggiuntivi e dovrà rispettare i tempi di esecuzione indicati nel Progetto.

Le relazioni dovranno contenere tutti gli elementi atti a consentire una piena valutazione dell'offerta secondo i criteri di aggiudicazione indicati nel presente Disciplinare di gara e secondo i parametri e le caratteristiche minime contenuti nel progetto e dovranno essere redatte e firmate digitalmente dal soggetto concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'assenza della sottoscrizione della relazione non è sanabile attraverso il procedimento del soccorso istruttorio.

Non sono ammesse varianti al progetto.

Qualora il concorrente ritenga che siano presenti parti dell'offerta tecnica da segretare:

3. **una dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Nel caso in cui il concorrente ricorre all'avvalimento premiale:

4. **il contratto di avvalimento**, nel caso di avvalimento premiale.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara;

## 17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e con applicazione, ai sensi dell'art. 108 commi 2 lett. b) e 5 del D.Lgs. 36/2023 - del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo un prezzo fisso e criteri di valutazione qualitativi, atteso quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Codice, e dalla L. n. 49/2023, recante le "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", e tenuto conto della delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
totale	100

Il confronto concorrenziale avverrà, pertanto, con riferimento ai soli profili qualitativi delle offerte, azzerando il peso della componente "prezzo".

### 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (D)</b>	<b>PUNTI MAX</b>	<b>Relazione N. max facciate A4</b>	<b>Allegati N. max facciate A3/A4</b>
<b>A</b>	<b>Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di progettazione</b>		12	4
A.1	Adeguatezza dell'analisi delle tematiche e aspetti specialistici che caratterizzano i servizi oggetto dell'incarico	30		
A.2	Piano delle attività, articolazione temporale delle varie fasi, sistemi di controllo e di verifica	15		
<b>B</b>	<b>Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali</b>		10	6 (*)
B.1	Coerenza del gruppo di lavoro con l'obiettivo della progettazione anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche per le varie tematiche	15		
B.2	Integrazione del gruppo di lavoro con professionalità ulteriori per il miglioramento degli obiettivi progettuali	10		

B.3	Efficacia e funzionalità delle dotazioni strumentali nello svolgimento dei servizi	5		
<b>C</b>	<b>Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di due servizi relativi a interventi, ritenuti dal concorrente, significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico</b>		6	6
C.1	Rilevanza del progetto dal punto di vista tecnico, funzionale, multidisciplinare e ambientale	15		
C.2	Grado di pertinenza, analogia e omogeneità dell'intervento progettato e dei servizi eseguiti	10		
	<b>PUNTI DISPONIBILI PER OFFERTA TECNICA</b>	<b>100</b>		

### CONTENUTO DEL MATERIALE FORNITO

La busta dell'offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui alla tabella precedente, suddivisi in sub-criteri. Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, ciascun concorrente dovrà presentare per ogni criterio e relativo sub-criterio:

- relazione illustrativa descrittiva;
- scheda dei servizi svolti per il solo criterio C
- eventuale allegato richiamato nella suddetta relazione.

Le relazioni devono essere omogenee e all'interno di esse si devono individuare con immediatezza i contenuti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto di seguito indicato, la commissione potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio "Assente o non valutabile" (di cui ai criteri motivazionali elencati in seguito). L'adeguatezza dell'elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.

Ciascuna relazione deve essere composta dal numero massimo di facciate indicato in Tabella che precede, numerate in formato A4, carattere Arial 11, con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, oltre ad eventuali immagini contenute.

Ciascun allegato dovrà essere costituito da un numero massimo facciate indicato in Tabella che precede (indifferentemente A3 o A4). Gli allegati dovranno essere utilizzati prevalentemente per illustrare schemi, diagrammi, immagini o tabelle, che potranno essere eventualmente commentati nell'allegato medesimo.

Con riferimento ai predetti criteri di valutazione l'offerta tecnica è costituita come descritto nel seguito:

### **CRITERIO A**

Relazione descrittiva recante le modalità con le quali si intende svolgere le diverse prestazioni e adempimenti, anche con riferimento all'analisi delle tematiche e aspetti specialistici che caratterizzano i servizi oggetto dell'incarico, ai rapporti con la stazione appaltante e i portatori di interesse, compresi gli enti deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni. Deve essere esplicitato il possesso di eventuali sistemi di gestione della qualità della progettazione (UNI EN ISO) o altri ritenuti significativi.

### **CRITERIO B**

Relazione descrittiva recante.

- i profili professionali e curriculari dei professionisti che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, con riferimento a quelli del "gruppo di lavoro" richiesto nella documentazione a base di gara;
- come al punto precedente ma con riferimento alle eventuali professionalità che possono migliorare o arricchire gli obiettivi progettuali;
- le dotazioni strumentali, con specifico riferimento ai softwares, impiegate per lo svolgimento del servizio.

I contenuti (professionisti e dotazioni strumentali), ai fini della valutazione del presente elemento, sono quelli che l'offerente si impegna ad impiegare nella prestazione dei servizi.

A supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente curricula o altro ritenuto utile a dimostrazione di quanto indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di numero massimo di facciate indicato nella "Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica". Per la sola parte relativa ai curricula, che comunque dovranno essere sintetici ed essenziali, è consentito utilizzare un numero di facciate maggiori di quelle indicate (\*).

### **CRITERIO C**

Il Criterio consente di valutare la professionalità ed esperienza tecnica del concorrente, desunta da un numero massimo di due servizi, significativi della capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili analoghi a quelli oggetto dell'affidamento.

Il concorrente dovrà presentare due servizi svolti con le seguenti specificazioni. Per ciascuno dei due progetti presentati, si specifica che:

- deve essere stato redatto nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara. Se approvato, riportare gli estremi del relativo atto;
- deve essere corredato di una relazione descrittiva dell'intervento che illustri, oltre i principali elementi identificativi (committente, titolo del lavoro, importo dei lavori e dello stanziamento, categorie SOA dei

lavori, anno di redazione), le componenti tecniche ed ingegneristiche dell'intervento, l'analogia con gli interventi oggetto dei servizi (desumibili dalla documentazione tecnica a base di gara e dalla classificazione dei lavori per categoria e importo);

- deve essere corredato di documentazione grafica significativa;
- deve essere stato svolto in maniera prevalente dall'offerente, nel caso di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo;
- devono essere indicati gli aspetti multidisciplinari e le professionalità coinvolte (compreso il relativo livello di responsabilità e ruolo);
- devono essere indicati i livelli di progettazione svolti e se è stato svolto anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

### **CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo/discrezionale dei quali è composta, elencati nella precedente tabella, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, ed è basata sui seguenti criteri motivazionali:

#### quanto al **CRITERIO A**

saranno meglio valutate le proposte dalle quali si desuma:

- l'analisi delle tematiche e degli aspetti specialisti più rilevanti nello svolgimento delle attività di progettazione, con particolare riferimento all'idrologia di piena e agli effetti delle opere da progettare rispetto alla messa in sicurezza dalle piene dei territori di valle, tenendo conto dell'assetto di progetto del corso d'acqua definito dagli strumenti di pianificazione di bacino;
- la più efficace metodologia di svolgimento dell'incarico, anche con riferimento all'articolazione temporale delle prestazioni secondo le diverse fasi;
- il possesso di sistemi di gestione della qualità della progettazione (UNI EN ISO) o altri ritenuti significativi, mediante illustrazione degli strumenti di controllo dei processi adottati (gestione documentale, emissioni progettuali nel corso della prestazione, padronanza dei sistemi di pianificazione, elaborazione, verifica, supervisione e controllo dell'iter progettuale).

#### quanto al **CRITERIO B**

saranno meglio valutate le proposte dalle quali si desuma:

- l'adeguatezza del gruppo di lavoro proposto in termini di esperienza specifica, efficienza, professionalità, qualità in coerenza con gli obiettivi e i contenuti progettuali oggetto dei servizi;
- l'efficacia delle modalità di interazione/coordinamento/integrazione non solo tra le diverse figure professionali coinvolte ma anche con la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'incarico (ivi comprese nelle fasi approvative del progetto);

- la presenza di professionisti con professionalità aggiuntive ritenute utili per il miglioramento degli obiettivi progettuali, ivi compresi l'esperienza in progettazione di opere resilienti ai cambiamenti climatici e in progettazione partecipata.

#### quanto al **CRITERIO C**

saranno meglio valutate le proposte dalle quali si desuma:

- le soluzioni tecnologiche e costruttive, anche sotto l'aspetto della resilienza, degli aspetti ambientali, dell'innovazione e dell'efficienza dei livelli prestazionali, che appaiono maggiormente rispondenti e coerenti con gli obiettivi della stazione appaltante;
- il maggior grado di pertinenza, analogia e omogeneità rispetto all'intervento oggetto delle prestazioni, anche con riferimento prioritario ma non esclusivo alle categorie dei lavori;
- l'espletamento di tutti i livelli di progettazione;
- il maggior livello di multidisciplinarietà dell'intervento progettato, nel senso del maggior e più coerente concorso di tematiche specialistiche affrontate;
- i servizi svolti più di recente.

### **17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità.

A ciascun sub-criterio che compone il criterio di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-criterio di valutazione, attribuendo a ciascuno confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima
- 5 in caso di preferenza grande
- 4 in caso di preferenza media
- 3 in caso di preferenza piccola
- 2 in caso di preferenza minima

In caso di parità è attribuito il valore 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto

Nel caso in cui un'offerta abbia omissso un elemento di valutazione, oppure l'elemento offerto sia inammissibile, purché non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera offerta, tale elemento non è valorizzato e all'elemento dell'offerta confrontata nella coppia in esame è sempre attribuito il grado di preferenza massima pari a 6.

Non sono ammessi valori intermedi rispetto a quelli indicati.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli

altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Saranno utilizzate fino a dieci cifre decimali arrotondate per eccesso se la decima cifra è superiore a 5 e per difetto se la decima cifra è inferiore a 5.

Qualora non venisse presentato del materiale indicato nel presente disciplinare e nel relativo bando e questo non consenta alla Commissione di esprimere una valutazione, la Commissione non effettuerà il confronto a coppie per tali elementi carenti di documentazione e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 4 (quattro), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, in luogo del confronto a coppie, ai fini della definizione dei punteggi, ciascun commissario attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, in base all'esame della documentazione fornita, per ciascun criterio e sub-criterio oggetto della valutazione di tipo discrezionale della documentazione presentata, un coefficiente variabile da zero a uno sulla base della seguente scala di valutazione:

Giudizio sintetico	Valutazione coefficiente
eccellente	1,0
ottimo	0,9
molto buono	0,8
più che buono	0,7
buono	0,6
discreto	0,5
più che sufficiente	0,4
sufficiente	0,3
quasi sufficiente/scarso	0,2
insufficiente	0,1
assente o gravemente	0,0

Ciascun componente della commissione attribuirà un punteggio secondo le tabelle di cui sopra, non utilizzando coefficienti intermedi ai valori ivi contenuti.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun elemento di natura discrezionale, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti (fino a dieci cifre decimali arrotondate per eccesso se la

decima cifra è superiore a 5; e per difetto se la decima cifra è inferiore a 5) per il caricamento sulla Piattaforma SATER.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. Le ragioni di tale attribuzione devono essere esplicitamente ed adeguatamente motivate da ciascun commissario e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti negli atti di gara.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

- $P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;
- $C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;
- $C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;
- $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;
- $P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;
- $P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ; .....
- $P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

## 18. OFFERTA ECONOMICA

Non è richiesta nessuna offerta economica, in quanto il corrispettivo dell'appalto è fissato nell'importo di € 572.743,66 (base di gara) e gli operatori economici concorrono solo per gli aspetti qualitativi.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a  $n$ . 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **06/02/2024, alle ore 11:00**. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede allo svolgimento delle sedute pubbliche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi a ciascuna fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà a sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

### 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 110 del Codice, qualora il punteggio dell'offerta risultata prima in graduatoria risulti superiore di punti 15 punti rispetto alla seconda offerta classificata in graduatoria. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quattro.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

In tal caso il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Committente valida fino all'emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 2 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 comma 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 117 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'importo della garanzia definitiva dovrà essere integrato a mezzo di apposita appendice qualora siano affidati gli ulteriori servizi relativi alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota. Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art. 117 comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi stabili comma 1, lett. g), dell'art. 66 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dalla capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all' "Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante medesima. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 8.000,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché da ulteriori disposizioni applicabili in materia.

Ai sensi dell'articolo 215 del D.Lgs. n. 36/2023 può essere costituito il Collegio consultivo tecnico, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche. Previo accordo tra le parti, il collegio è costituito con determinazione del Dirigente.

## 25. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'articolo 33 "Esclusione dall'anticipazione del prezzo", è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del Codice il contratto oggetto della procedura di cui al presente disciplinare.

I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, della normativa in materia di fatturazione elettronica e della normativa in materia di scissione di pagamento (cd. Split- Payment), come dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale.

Le fatture dovranno essere intestate a intestate alla Contabilità speciale n. 5778 e in particolare al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico articolo 10, comma 4, del D.L. 91/2014, convertito con legge 11 agosto, n. 116 e D.L. 77/2021 (Abbreviato "C.GO. O.3925-11, DL 91-14 DL77-21") - Codice Fiscale 91336280374 – UFE OGT1XE.

Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico O.3925-11-D.L.91/14 – D.L.77/2021

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel PIAO, reperibili al seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

## 28. ACCESSO AGLI ATTI

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

## 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna. È esclusa la clausola compromissoria arbitrale.

## 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La Stazione Appaltante, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Stazione Appaltante è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Appaltante individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet [www.intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Stazione Appaltante.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Stazione Appaltante.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dalla Stazione Appaltante è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Stazione Appaltante Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Viale Silvani 6 - 40122 Bologna, P.E.C.: [Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it).

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
Ing. Elisa Botta  
(Documento firmato digitalmente)